

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,  
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,  
avv. Serena Imbriani, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 18.05.2022, tenutasi in video conferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

**CS-8/2021-2022 RECLAMO del sig. Fabio CRISTOFOLI (Campionato Promozione, Gir. B) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all'esito della gara S.S. SANGIORGINA / A.S.D. JUVENTINA SANT'ANDREA, disputata il 01.05.2022 (in C.U. n° 114 del 05.05.2022)**

Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia n° 114 di data 05.05.2022, il G.S.T. ha comminato la squalifica del calciatore della S.S. Sangiorgina, Fabio Cristofoli, per 3 gare effettive con la motivazione *"perché, a gara terminata, si introduceva all'interno dello spogliatoio della squadra avversaria con l'intento di aggredire un calciatore avversario. Nel contesto afferrava per il collo un dirigente che si era frapposto fra lui e lo stesso avversario proferendo all'indirizzo di quest'ultimo epiteti minacciosi ed ingiuriosi."*

Avverso tale decisione, il sig. Fabio Cristofoli in data 07.05.2022 ha formalizzato, inviandolo a mezzo PEC, un preannuncio di reclamo, cui è seguito, in data 14.05.2022, dopo avere attenuto le copie degli atti in data 09.05.2022, l'invio a mezzo PEC di formale reclamo con domanda di audizione, a mezzo del quale è stata richiesta la riduzione della squalifica comminata dal GST, rimarcandosi:

- che l'episodio alla base del provvedimento disciplinare si collocherebbe in un clima di concitazione all'esito di una gara caratterizzata da "insolito nervosismo";
- che in realtà il sig. Cristofoli aveva cercato il calciatore avversario, che lo avrebbe precedentemente offeso, per avere con lui un confronto e chiarire la vicenda;
- che il sig. Cristofoli avrebbe reagito per istinto al comportamento di un dirigente della Juventina, che lo avrebbe precedentemente afferrato, all'unico fine di "liberarsi" dallo stesso che continuava a trattenerlo;
- che la vicenda sarebbe comunque durata pochi secondi e non avrebbe avuto ulteriori strascichi.

Alla luce di quanto sopra la decisione del GST apparirebbe eccessiva e sproporzionata, dovendosi del tutto escludere qualsivoglia forma di violenza e dovendosi ricondurre il fatto ad una mera "animata protesta"; nel caso in esame, in ogni caso, dovrebbe trovare applicazione l'attenuante di *"aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui"* ovvero in ogni caso la "attenuante generica" di cui all'art. 13, co. 2 CGS.

Si è dunque avanzata richiesta di riduzione della sanzione, con sua rideterminazione "nel presofferto o nella diversa misura ritenuta di giustizia".

Al fine di accelerare la fissazione della udienza, il reclamante ha espressamente dichiarato di rinunciare ai termini di cui all'art. 77, co. 2 CGS per memorie e documenti; conseguentemente è stata fissata l'udienza del 18.05.2022, che si è tenuta in modalità "da remoto".

All'udienza in camera di consiglio del 18.05.2022, è comparso personalmente il sig. Fabio Cristofoli, assistito dall'avv. Nicola Paolini, il quale, dopo essersi richiamato ai contenuti del reclamo, ha ribadito l'assenza di atti violenti in un contesto nel quale l'unico contatto è avvenuto con il dirigente avversario, nell'ambito di una scena in tutto paragonabile a un comune parapiglia, del tipo di quelli che si verificano anche in occasione di una gara, senza che vengano adottati dall'arbitro provvedimenti disciplinari di alcun tipo.

Richiamata la logistica dello spogliatoio di San Giorgio di Nogaro, caratterizzato da un corridoio lunghissimo, l'arbitro e il suo assistente ad avviso del reclamante non possono avere visto Cristofoli e il dirigente in una posizione interna allo spogliatoio stesso; complessivamente dunque, alla luce di quanto effettivamente accaduto, la sanzione di tre giornate risulta eccessiva e va ridotta.

Preliminarmente questa Corte sportiva d'appello dà atto:

- che il presente reclamo non è stato partecipato alla squadra avversaria, stante l'assenza di posizioni di controinteresse;
- che la reclamante, onde ottenere la quanto più rapida fissazione della udienza, ha espressamente rinunciato ai termini di cui all'art. 77, co. 2 CGS per memorie e documenti, rinuncia nel caso di specie legittima e rituale, trattandosi di **termini in favore della reclamante** e dunque da ritenersi per la stessa **disponibili**, ove non vi siano – come nel caso in esame – posizioni di terzi da dover contestualmente tutelare.

Nel merito deve farsi richiamo all'art. 61, co. 1, C.G.S., che attribuisce al rapporto dell'ufficiale di gara ed ai relativi supplementi l'efficacia di piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel caso in esame l'assistente dell'arbitro ha dato atto del fatto che, subito dopo il termine della gara, il signor Cristofoli Fabio, è corso fuori dal terreno di gioco in direzione degli spogliatoi e con fare minaccioso si è introdotto all'interno dello spogliatoio della Juventus, nel quale era presente un avversario fuoriuscito anzitempo dal terreno di gioco, poiché espulso dal direttore di gara, con la dichiarata intenzione di aggredirlo fisicamente.

Un dirigente della Juventus si era anch'egli recato all'interno dello spogliatoio e si era interposto tra i due giocatori invitando il sig. Cristofoli ad uscire; a quel punto Cristofoli ha afferrato lo stesso dirigente al collo, nel tentativo di spostarlo e per poter così aggredire l'avversario, gridandogli nel frattempo esclamazioni parimenti minacciose e ingiuriose.

Nell'immediato intervenivano alcuni compagni e avversari del signor Cristofoli, separandolo dal dirigente, trattenendolo fisicamente e conducendolo con difficoltà all'esterno dello spogliatoio della Juventus e da lì verso il proprio spogliatoio.

Sentito a chiarimenti da questa Corte sportiva d'appello alla presenza del rappresentante AIA, con dichiarazioni che sono state poi lette nel corso della discussione ai reclamanti onde consentire anche su queste il pieno contraddittorio, l'assistente dell'arbitro ha precisato che il dirigente della Juventus è di età matura e di bassa statura, circostanza questa che fa ritenere improbabile che sia stato lui a mettere per primo addosso le mani al sig. Cristofoli, molto più alto, molto più forte e molto più giovane; l'assistente ha altresì evidenziato come quella del sig. Cristofoli non abbia avuto i connotati di una reazione, quanto invece di una azione di iniziativa.

Così dunque ricostruita la scena, non essendo stati offerti elementi probatori di pari valenza e di senso contrario, e dunque essendosi la parte reclamante limitata a fornire una mera reinterpretazione del fatto senza fornire una alternativa "più probabile che non", si ritiene congrua e corretta la sanzione della squalifica per tre giornate effettive, comminata dal GST all'esito della lettura degli atti di gara.

Non è in discussione che il sig. Cristofoli abbia cercato l'avversario, peraltro uscito dal terreno di gioco perché espulso, avvicinandosi allo spogliatoio avversario chiaramente volendovi fare ingresso, né è smentito il contatto ravvicinato con il dirigente della Juventus, finalizzato a separare fisicamente i due calciatori.

Un contesto di questo tipo evidenzia oggettivamente una azione minacciosa, non certo finalizzata a una spiegazione reciproca di un supposto precedente fraintendimento rispetto a vicende verificatesi nel corso della gara.

Pur non trattandosi di fatto violento, la concitata ricerca di un avversario dopo la gara, per di più nei confronti di un soggetto che l'arbitro aveva espulso, costituisce comportamento censurabile; la presenza di insulti contestuali non depone nel senso della ricerca di un chiarimento, la descritta difficoltà ad allontanare l'interessato e a separarlo dal calciatore e dal dirigente della squadra avversaria attesta la volontà di ricercare un contatto fisico non certo animato da intenzioni amicali.

Non si ritiene, inoltre, di potersi concedere l'applicazione della richiesta attenuante di cui all'art. 13, co. 1, lett. a), CGS, considerato che il "fatto ingiusto altrui" non può essere ravvisato nella condotta del dirigente, di età più matura e di statura più ridotta, che risulta avere solamente cercato di evitare conseguenze peggiori a quella che, come complessivamente ricostruita, risulta connotarsi alla stregua di una deliberata aggressione, quanto meno tentata, da parte di calciatore di ben più prorompente fisicità e, come emerso anche all'esito della discussione, anche di comprovata esperienza sportiva.

Richiamata la possibilità, riconosciuta a questa Corte sportiva d'appello di poter aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti (art. 78, co. 2 CGS), nel caso in esame si ritiene equo mantenere

la sanzione nella misura di tre giornate effettive di squalifica, anche alla luce del comportamento processuale tenuto e delle scuse per l'occorso, formalizzate direttamente dal sig. Cristofoli nel corso dell'udienza.

**P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- rigetta il reclamo, confermando a carico del calciatore CRISTOFOLI Fabio la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate;
- dispone il definitivo addebito del contributo, di cui era stato documentato il versamento.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.